

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

estratto

49

2021

ISSN 0392-2391

JOVENE EDITORE NAPOLI

1. La recente monografia di Francesca Scotti presenta una – seppur non esplicitata – bipartizione logica applicata a tutto il volume. Ad una prima parte relativa al piano dell’opera e alle tecniche di lavorazione delle fibre¹ ne segue una seconda, dedicata nello specifico ai legati. Credo si possa e soprattutto si debba parlare di vera e propria dicotomia tra diritto e tecniche materiali, poiché gran parte dell’ampia indagine è dedicata alla illustrazione delle tecniche di produzione e lavorazione tessile a noi note. L’a. offre una puntuale rappresentazione dei sistemi di lavorazione e della loro distinzione su base territoriale e sociale al fine di interpretare con maggiore chiarezza il senso delle parole dei giureconsulti (soprattutto quelle di Ulpiano) nei passi oggetto della ricerca.

Sin dal primo capitolo («Cenni introduttivi», p. 1-10), quindi prima ancora di giungere al fulcro della questione, l’a. presenta il brano alla base dello studio², D. 32.70 (Ulp. 22 *ad Sab.*) e il connesso PS. 3.6.79 (p. 3 e 6), rinviandone l’analisi più approfondita e la contestualizzazione ai capitoli successivi³. Nel paragrafo seguente, invece, illustra la struttura del lavoro, mediante l’indicazione del tema e dei testi approfonditi negli ulteriori capitoli.

2. Dopo questa ‘introduzione’ si passa, poi (Cap. II: «Contesto storico, sociale ed economico della lavorazione della lana», p. 11-83), a ricostruire le tecniche di filatura e tessitura e la loro evoluzione attraverso una lettura assata soprattutto sulla letteratura sociologica. L’apparato bibliografico, pur ampio per gli aspetti antropologici, non tiene conto, tuttavia, di alcune delle opere più recenti sul lavoro in Roma antica⁴, come anche

* A proposito di Francesca Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia*, «Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Monografie e studi, 5» (Napoli, Jovene, 2020) p. xiv, 406.

¹ Sulla necessità di «contestualizzare» le argomentazioni giuridiche ... presenti» nelle fonti che ha «reso necessario uno studio storico, sociale ed economico del sistema di lavorazione delle fibre nel mondo romano» per comprenderne nello specifico il funzionamento, cfr. quanto affermato in apertura da F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 2. ² Che muove dai precedenti lavori della studiosa sul tema: F. Scotti, *Sui legati di lana e di vestimentum: opinioni giurisprudenziali a confronto*, in *RGDR*. 29 (2017) disponibile all’indirizzo https://www.academia.edu/35888024/Sui_legati_di_lana_e_di_vestimentum_opinioni_giurisprudenziali_a_confronto; Ead., *Legati di lana, lino e vestiti nei testi della giurisprudenza romana: discipline a confronto*, in *Ius* 64.3 (2017) 307 ss. ³ Il continuo rinvio ad altro luogo è una delle caratteristiche dell’opera, che si ripete molto spesso nelle note e nel testo, ma che finisce talvolta con l’appesantire la riflessione. ⁴ *Storia del lavoro in Italia. L’età romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna*, a cura di A. Marcone (Roma 2016); *Lavoro, lavoratori e dinamiche sociali a Roma antica. Persistenze e trasformazioni. Atti delle giornate*

di quelle giuridiche piú note per quanto risalenti⁵. L'a. sceglie, ad esempio, di seguire gli interessanti contributi di Morel⁶, ma soprattutto di Vicari⁷ (tra gli altri), che affrontano il lavoro tessile in prospettiva sociologica piú che giuridica. La lunga descrizione della lavorazione e del commercio dei filati e dei tessuti qui proposta (p. 56 ss.) offre tuttavia un ricco quadro della situazione reale solo accennata nei frammenti dei giuristi e permette di coglierne le molteplici sfaccettature, rendendo piú chiara la volontà dei singoli testatori, cosí come la relativa interpretazione giurisprudenziale. L'a. descrive le attività di filatura e tessitura in età monarchica, repubblicana e imperiale attraverso le figure della *lanifica* – donna impegnata a filare e tessere, prima solo all'interno della *domus*, poi anche all'esterno, con la sua evoluzione nei secoli –, dei *fullones* – uomini che a partire dalla piena repubblica costituirono «un corpo di lavoratori tessili ... di livello piú o meno professionale»⁸ –, dei «nuovi professionisti della produzione tessile»⁹. La studiosa mostra, inoltre, come, a partire dalla seconda metà del III secolo a.C., si organizzino – al di fuori delle attività domestiche – delle «vere e proprie *officinae* di tessitura»¹⁰ mediante l'impiego di personale specializzato. Interessante appare la distinzione tra le mansioni maschili (tessitura, ma non specifica degli uomini) e femminili (filatura, in via esclusiva). In questi laboratori vi erano indifferentemente lavoratori liberi (e retribuiti) e schiavi. Scotti, inoltre, tiene conto delle diverse interpretazioni tra gli studiosi – per tutti Larsson Lovén e Cenerini – sulla esistenza o meno di «mestieri tessili femminili»¹¹ a partire dalla fine del III secolo a.C. e sulla possibile presenza di donne «operaie» ma anche «imprenditrici»¹².

Il *lanificium* domestico nella Roma imperiale è l'oggetto del successivo paragrafo, che muove per lo piú dalle ricostruzioni di Susan Treggiari, Lena Larsson Lovén e (ancora) Fabio Vicari¹³. Alcuni frammenti escerpiti dai *Digesta* giustinianeí sembrerebbero confermare quanto sostenuto da Treggiari. In D. 24.1.29.1 (Pomp. 14 *ad Sab.*)¹⁴ la donna confe-

di studio (Roma Tre, 25-26 maggio 2017). Per E. Lo Cascio, a cura di A. Marcone (Roma 2018).

⁵ Si pensi all'opera complessiva di De Robertis, punto di partenza imprescindibile per chi voglia approfondire il lavoro in Roma antica, ma anche ai fondamentali contributi di Astolfi sull'oggetto dei legati, per rimanere nell'ambito della mera storiografia italiana. ⁶ J.-P. Morel, *L'artigiano*, in *L'uomo romano*, a cura di A. Giardina (Roma-Bari 1989) 233 ss. Ecco, forse sarebbe stato maggiormente utile, soprattutto agli studiosi in erba, una piú attenta contestualizzazione pure delle diverse opere contemporanee, che risentono anche nei loro contenuti delle scoperte via via verificatesi, nonché del modificarsi delle riflessioni sociologiche. ⁷ F. Vicari, *Produzione e commercio dei tessuti nell'Occidente romano* (Oxford 2001) *passim*. ⁸ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 14. ⁹ Come i cd. *infectores* e i *lanarii*. Cosí F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 15. ¹⁰ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 16. ¹¹ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 20 ss. ¹² Cfr. F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 21 s., 25 ss., a proposito della fine della repubblica, 28 ss., relativo al progetto augusteo di ristabilire la priorità per le donne del lavoro domestico tradizionale. ¹³ Si v. F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 31 ss. ¹⁴ *Si vir uxori lanam donavit et ex ea lana vestimenta sibi confecit, uxoris esse*

ziona abiti per sé con la lana avuta in dono dal marito; in D. 24.1.31 pr. (Pomp. 14 *ad Sab.*)¹⁵ è il marito a confezionare un abito per la moglie; in D. 24.1.31.1 (Pomp. 14 *ad Sab.*)¹⁶, infine, sono rappresentate tre diverse ipotesi. Nella prima, la moglie – proprietaria della lana – confeziona in nome proprio abiti femminili e questi appartengono a lei; nella seconda, invece, la donna – sempre con lana propria – crea abiti maschili in nome del marito e se questi paga alla moglie il prezzo della lana, allora diventa proprietario degli abiti; nel terzo ed ultimo caso, secondo la lettura proposta da Scotti, la moglie crea abiti maschili, ma in nome proprio, salvo poi regalarli al marito, invece di farsi ripagare il prezzo della lana.

Nell'illustrare il *lanificium* nelle campagne durante l'età imperiale¹⁷, invece, a sostegno di quanto descritto da Columella riguardo il sempre meno diffuso costume delle donne di dedicarsi alla filatura e tessitura domestica, sono presentati alcuni brani tratti dai *Digesta* giustiniani: D. 33.7.12.5-6 (Ulp. 20 *ad Sab.*) e, in senso divergente, D. 33.7.16.2 (Alf. 2 *a Paul. epit.*). Il brano ulpiano offre l'opportunità di un breve cenno alla questione del contenuto del legato di *instrumentum fundi*¹⁸ senza, tuttavia, un approfondimento delle connotazioni giuridiche ad esso connesse¹⁹. Dopo aver rappresentato le caratteristiche delle attività artigianali di filatura e tessitura e del commercio di tessuti e abiti, un ampio affresco dei molteplici significati di *lanificium*, *lanam fecit*, *lanifica*, nelle principali testimonianze letterarie, epigrafiche, iconografiche (funerarie) e archeologiche, conclude infine il capitolo.

vestimenta Labeo ait; Scotti ritiene che gli indumenti spettino alla moglie perché nuova *species* rispetto alla lana che, a seguito del divieto di donazione tra coniugi, non avrebbe potuto essere donata dal marito alla consorte. A tal proposito riporta quanto affermato da Gaio in D. 24.1.30 (11 *ad ed. prov.*). *Utilem tamen viro competere*. L'a., a p. 36 s. ntt. 128 e 129, non trascura di dar conto anche delle interpretazioni e modifiche proposte da Th. Mommsen nelle *editiones maior* e *minor* e dagli editori del cd. *Digesto Milano*, P. Bonfante, C. Fadda, C. Ferrini, S. Riccobono, V. Scialoia.

¹⁵ *Sed si vir lana sua vestimentum mulieri confecerit, quamvis id uxori confectum fuerit et uxoris cura, tamen viri esse neque impedire, quod in ea re uxor tamquam lanipendia fuerit et viri negotium procurarit.* ¹⁶ *Si uxor lana sua, operis ancillarum viri, vestimenta sui nomine confecit muliebricia, et vestimenta mulieris esse et pro operis ancillarum viro praestare nihil debere: sed viri nomine vestimenta confecta virilia viri esse, ut is lanae uxori praestet pretium: sed si non virilia vestimenta suo nomine mulier confecit, sed ea viro donavit, non valere donationem, cum illa valeat, cum viri nomine confecit: nec unquam operas viri ancillarum aestimari convenit.* Sulla necessità o meno di espungere *virilia* dal testo, cfr. F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 39 e nt. 134 e 135, 40, 41, ove l'a. non accoglie la proposta leneliana, ritenendo che il primo *virilia* sia da contrapporsi al *muliebricia*, indicandosi nel primo caso abiti destinati all'uso della moglie e nel secondo a quello del marito. Nel caso di *non virilia*, invece, Scotti «ritiene preferibile ignorare la sola particella 'non' nella ... terza fattispecie perché è possibile che ... il giurista intenda spiegare che cosa accadrebbe» se la moglie confezionasse abiti maschili come nell'ipotesi precedente, ma a proprio nome, decidendo poi di regalarli al marito. ¹⁷ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 42 ss. ¹⁸ In questo caso l'appartenenza ad esso delle *ancillae lanificiae*. ¹⁹ Ampio il ricorso alle fonti letterarie (oltre il già indicato Columella, Catone e Varrone in questo caso) e alla letteratura connessa, cfr. F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 50 ss., 53 s.

3. La successiva partizione è dedicata a «La lavorazione della lana e del lino nel mondo romano» (p. 85-169). Una conferma dell'utilità per i Romani del bestiame minuto sembra desumersi, secondo Scotti, da due brani dei *Digesta* in tema di uso e usufrutto: D. 7.8.12.2 (Ulp. 17 *ad Sab.*)²⁰ «riguarda la costituzione *mortis causa* del diritto d'uso ... di un gregge di pecore» e per la studiosa indicherebbe un legato²¹; dei frutti spettanti all'usufruttuario del gregge, invece, tratta D. 22.1.28 pr. (Gai. 2 *rer. cott.*)²², ove «rientrano anche i parti e così il latte, il pelo²³ e la lana»²⁴. L'elencazione di quest'ultimo brano, come è noto, ricorre pressoché identica anche nelle *Institutiones* giustinianee²⁵, e raramente gli studiosi si sono soffermati su cosa si intenda con *pilus*, soprattutto se contrapposto a *lana*. In un passo in cui si parla di frutti, sembra evidente che il lemma assuma un significato collettivo, ma quale il senso della contrapposizione e differenziazione dalla lana? Scotti non sembra prestare molta attenzione a questa enumerazione, che forse avrebbe potuto utilmente essere messa in connessione con l'elenco che Ulpiano, nel brano escerpito in D. 32.70.9²⁶, propone a proposito dei tipi di lana non ovina rientranti nel legato.

Grande attenzione è poi rivolta alle tipologie di lana, distinte non solo per colore, ma anche e soprattutto per provenienza: infatti il luogo di origine degli animali determina le caratteristiche del tessuto. Vengono così descritte e segnalate le lane nere della Spagna, quelle bianche di Pollenzo²⁷, le rosse dell'Asia e della Betica, quella «fulva di Canosa e quella di Taranto dal colore scuro particolare»²⁸, ma anche le lane piú pregiate e le lane ruvide, tra le quali quelle liguri²⁹. Anche alla tosatura o allo strappo

²⁰ *Sed si pecoris ei usus relictus est, puta gregis ovilis, ad stercorandum usurum dumtaxat Labeo ait, sed neque lana neque agnis neque lacte usurum: haec enim magis in fructu esse. Hoc amplius etiam modico lacte usurum puto: neque enim tam stricte interpretandae sunt voluntates defunctorum.* Sul passo si v., per tutti, R. Cardilli, *La nozione giuridica di 'fructus'* (Napoli 2000) 166 ss. ²¹ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 87 s. Ma cfr. già R. Cardilli, *La nozione giuridica di 'fructus'* cit. 166. ²² *In pecudum fructu etiam fetus est sicut lac et pilus et lana: itaque agni et haedi et vituli statim pleno iure sunt bonae fidei possessoris et fructuarii.* Su di esso – riportato, come è noto, anche in I. 2.1.37 –, almeno, R. Cardilli, *La nozione giuridica di 'fructus'* cit. 97 ss.; J. Filip-Fröschl, *Partus et fetus et fructus. Bemerkungen zur rechtlichen Behandlung der Tierjungen bei den Römern*, in 'Ars boni et aequi'. *Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburtstag*, hrsg. M.J. Schermaier, Z. Végh (Stuttgart 1993) 100 s. ²³ Per un primo approccio al dibattito sul significato da dare all'endiadi *pilus et lana*, di recente, V. Di Nisio, *Una questione di 'lana caprina'? «Pilus» e «pili» gaiani*, in *Index* 47 (2019) 408 ss., con bibliografia; sul senso da dare al lessema *pilus*, spec. 408 e nt. 5. ²⁴ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 88. ²⁵ I. 2.1.37. *In pecudum fructus etiam fetus est, sicut lac et pilus et lana ...* Cfr., per tutti, M. Frunzio, 'Res furtivae'. *Contributo allo studio della circolazione degli oggetti furtivi in diritto romano* (Torino 2017) 195 s. nt. 84, con discussione della principale bibliografia. ²⁶ Il giureconsulto parla espressamente di 'lana caprina': *Lana legata etiam leporinam lanam et anserinam et caprinam credo contineri et de ligno, quam ἐπιόζυλον appellant.* ²⁷ In realtà, sottolinea F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 96 s., le lane di Pollenzo per Columella – e non solo – sono scure, mentre per Plinio rientrano tra le bianche. L'a., tuttavia, propende per l'ipotesi accolta dallo studioso andaluso. ²⁸ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 94 ss., cit. a p. 96. ²⁹ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 97 ss.,

della lana viene dedicato ampio spazio, nel quale si descrivono le caratteristiche e le differenze dei due sistemi, con approfondimento linguistico e bibliografico dei lemmi utilizzati, come il *magister pecoris*³⁰. Pure in questo caso le fonti di riferimento sono sempre quelle letterarie, Varrone, Plinio e Columella principalmente³¹. Di seguito sono illustrate prima le fasi della lavorazione della lana: lavatura, colorazione (con l'indicazione puntuale dei nomi dei tintori al tempo di Plauto³²), cardatura o pettinatura, filatura, tessitura. Poi, i differenti tipi di telaio diffusi nell'antichità e la diversa orditura per ciascuno: a pesi e a doppio subbio. Uno specifico paragrafo, ancora, è dedicato al lino e alla sua lavorazione. In esso viene illustrata anche la diffusione nei secoli di tale fibra tessile e la sua differenziazione, così come si è vista per la lana, a seconda dei luoghi di produzione.

Senza dubbio molto interessante questo lungo – troppo? – *excursus* sui molteplici aspetti dell'artigianato riguardante i tessuti, che risulta, agli occhi del lettore meno introdotto, forse eccessivamente divulgativo, non risaltando in modo equilibrato la sua connessione con i testi giuridici aventi ad oggetto i legati tessili. Sarebbe stato ancora più utile contrapporre ad una prima parte sui tessuti così dettagliata una seconda parte ugualmente ampia sui legati e su quelli tessili nello specifico e sulla loro regolamentazione e diffusione, così come accaduto per le disposizioni testamentarie alimentari, ad esempio³³.

4. Di «Legati di *lana, linum, versicoloria, vestis* o *vestimenta* nel pensiero di Ulpiano e Paolo» (p. 171-208) tratta il quarto capitolo, strettamente collegato a quello successivo su «Particolari tecnici su '*lanæ*' e imbottiture nel frammento ulpiano sul legato di *lana*» (p. 209-260), volto a sottolineare ciò che è ricompreso nel legato e ciò che ne è escluso.

La scelta della studiosa è quella di affrontare qui il brano da cui muove tutta la ricerca, D. 32.70 (Ulp. 22 *ad Sab.*), presentando l'esegesi dei paragrafi principali, pr.-4 e 10-12, per «ricostruire il pensiero di Ul-

101 ss. Delle lane liguri, destinate soprattutto agli schiavi, parlano Strabone e Marziale; F. Vicari, *Produzione e commercio dei tessuti nell'Occidente romano* cit. 44, ripreso dall'a. (p. 102), «ha cercato di individuare le ragioni di un uso così specifico delle lane liguri».

³⁰ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 108 e nt. 153. ³¹ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 103 ss. ³² F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 121 s. e anche 316 ss., nel paragrafo del VI capitolo dedicato all'*ars tinctoria*. ³³ Cfr., per tutti, il fondamentale studio di R. Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano* I, II, III (Padova 1964, 1969, 1979). Si v. anche l'impostazione offerta dai contributi (sebbene relativi ad oggetti differenti) di J.Á. Tamayo Errazquin, *Libertis Libertabusque. El fideicomiso de alimentos en beneficio de libertos en «Digesta» y «Responsa» de «Q. Cervidius Scaevola»* (Vitoria-Gasteiz 2007); A. Saccoccio, '*Victus*' e '*alimenta*' nelle fonti giuridiche romane: storia di una evoluzione dogmatico-concettuale, in *Roma e America* 33 (2012) spec. 148 ss.; V. Di Nisio, *Libertis dari volo*, in *Index* 42 (2014) in part. 239 ss.; Ead., *Alimenta et vestiarium legata*, in (coord.) A. Murillo Villar, A. Calzada González, S. Castán Pérez-Gómez, *Homenaje al prof. A. Torrent* (Madrid 2016) 235 ss.

piano sull'oggetto dei legati di lana di pecora, di *linum* e di *versicoloria* alla luce dei dati relativi al contesto materiale della manifattura tessile romana illustrati nel II e III capitolo»³⁴. Forse a questo punto del lavoro ci si sarebbe aspettati un richiamo puntuale alla maggiore letteratura giuridica sul punto: legati, *cautio Muciana* e quant'altro necessario a comprendere meglio il rapporto tra la realtà dei tempi, le disposizioni *mortis causa* (con le loro limitazioni) e quanto riportato nel passo del giurista di Tiro³⁵. Il testo, come tradito nei manoscritti, non sembra rispettare l'ordine logico e cronologico dei passaggi della lavorazione della lana, ma – come sottolineato correttamente da Scotti – le modifiche proposte da Mommsen permettono, invece, di eliminare dubbi e contraddizioni³⁶. La studiosa fa rilevare come «la precisazione ulpiana relativa al pensiero dei *veteres*, spostata nel *principium* secondo la proposta di Mommsen, viene a contrapporsi all'opinione espressa in *Paul. Sent.* III 6.82, secondo cui nel legato di lana rientra anche la lana '*uersicoloria*'» e sottolinea la presenza «di una differenza di vedute fra i giuristi sul punto»³⁷. Tuttavia, nella storia dei legati è frequente – come è noto – la presenza di opinioni discordanti sull'effettivo contenuto del loro oggetto, anche per rafforzare le posizioni che i giureconsulti intendono tutelare³⁸. Più volte l'a. ritorna nel testo 'sulla definizione ulpiana di *lana*', riprendendo l'analisi già svolta in luoghi precedenti e illustrando aspetti diversi, principalmente in rapporto alle fonti letterarie e avvalendosi delle ricostruzioni offerte dalle voci enciclopediche³⁹, ricordando che «nella giurisprudenza romana è consolidata l'idea che *lana* e *vestimentum* siano due entità ben distinte l'una dall'altra»⁴⁰ ed elencando una pluralità di brani escerpiti dai *Digesta* (e non solo) in cui ciò si può rilevare⁴¹.

Nei paragrafi dedicati a 'due esempi di legati di abbigliamento, lana e lino' e al 'caso dell'abito confezionato con la lana legata' Scotti mostra una certa attenzione al contesto sociale («urbano o rurale di livello alto o medio alto», p. 201) sotteso ai brani dei *Digesta* citati (per esteso): soprat-

³⁴ Così F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 171. ³⁵ L'a., ad esempio, a p. 177 offre una approfondita analisi terminologica che, tuttavia, esclude completamente qualsiasi riferimento al significato assunto dai lemmi nelle fonti che riportano legati e anche negli strumenti lemmatici che tengono conto altresì delle fonti giuridiche. ³⁶ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 175. Sarebbe stato interessante da indagare, anche, le ragioni degli errori nella tradizione manoscritta e l'eventuale ricorrenza anche in altri testi. ³⁷ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 177, 179. ³⁸ Si v., per tutti e in via esemplificativa, P. Voci, *Diritto ereditario romano*² II (Milano 1963) 889 in generale, ma 294 s. sulla *lana*; R. Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati* III cit. 107 ss., spec. 110, a proposito dei problemi interpretativi posti dalle disposizioni di ultima volontà (nel caso particolare, i legati alimentari, che per loro natura mi sembra possano essere accostati a quelli tessili); V. Di Nisio, *Libertis dari volo* cit. 239 ss.; Ead., *Alimenta et vestiarius legata* cit. 238 ss. Cfr. F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 186, relativamente alla presenza – nell'abitazione del *de cuius* – di stoffe interamente tessute o meno al momento dell'esecuzione della disposizione. ³⁹ Ad es., F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 190 nt. 56 s. ⁴⁰ Così F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 191. ⁴¹ I riferimenti sono indicati soprattutto a p. 191 e nt. 59, senza testo.

tutto D. 33.2.39 (Scaev. 6 *resp.*)⁴², D. 34.2.18 pr. (Scaev. 22 *dig.*)⁴³, D. 34.2.38 pr. (Scaev. 3 *resp.*)⁴⁴, D. 34.2.23 pr. (Ulp. 44 *ad Sab.*)⁴⁵, D. 34.2.33 (Pomp. 4 *ad Quint. Muc.*)⁴⁶, D. 7.5.11 (Ulp. 18 *ad Sab.*)⁴⁷, D. 32.88 pr. (Paul. 5 *ad l. Iul. [et Pap.]*)⁴⁸, D. 30.44.2 (Ulp. 22 *ad Sab.*)⁴⁹.

Punto focale del quinto capitolo, come detto, sono il ‘*tomentum* e altre *lanae* esclusi dal legato di lana secondo Ulpiano’ e le ‘c.d. *pelles lanae* e la *lana leporina, anserina, caprina* e *de ligno* oggetto di legato’, ossia quelle fibre che in modo non facilmente intuibile rientrano (o meno) nel legato e sono elencate dal giurista in D. 32.70.4-7, 8-9.

Inizia qui, a mio avviso, la ricostruzione piú felice offerta da Scotti: scorrevole nella lettura, con le giuste digressioni, utili alla comprensione, ma non troppo ampie, con uno studio approfondito sulle usanze dei singoli popoli (p. 212). In generale, si sottolinea l’apporto al tipo di produzione da parte di ciascuna comunità; si procede, quindi, alla indicazione di quei particolari tipi di *lanae* esclusi dal legato. La definizione di *tomentum* è ricostruita attraverso le consuete fonti letterarie (p. 209 ss.), soprattutto le opere di Plinio, Varrone, Marziale⁵⁰, ma anche attraverso le principali voci enciclopediche⁵¹: alla studiosa preme infatti sottolineare la pluralità di accezioni del termine⁵² per poter poi individuare quella intesa dal

⁴² *Filios heredes instituit, uxori vestem mundum muliebrem lanam linum et alias res legavit et adiecit: ‘proprietatem autem eorum, quae supra scripta sunt, reverti volo ad filias meas quaeve ex his tunc vivent’: quaesitum est, utrum usus fructus an proprietatem earum rerum data sit. Respondit proprietatem legatam videri.* ⁴³ *Qui uxori suae legaverat bonorum suorum decimam et mancipia et species argenti quas expresserat, eidem anulos et vestem reddi ab heredibus petit, quasi propria uxoris fuissent: [quaesitum est, si uxoris non fuerint, an praestari ex causa legati deberent. Respondit legandi animo dedisse ea videri, nisi contrarium ab herede approbetur].* ⁴⁴ *Titia testamento, item codicillis multas species tam argenti quam vestis specialiter per fideicommissum reliquit: [quaero an non aliae species legato cedant, quam quae in hereditate inventae essent. Respondit eas cedere, quae inventae essent: de ceteris cavendum, ut, si inventae essent, praestentur].* ⁴⁵ *Vestis an vestimenta legentur, nihil refert.* ⁴⁶ *Inter vestem virilem et vestimenta virilia nihil interest: sed difficultatem facit mens legantis, si et ipse solitus fuerit uti quadam veste, quae etiam mulieribus conveniens est. [Itaque ante omnia dicendum est eam legatam esse, de qua senserit testator, non quae re vera aut muliebris aut virilis sit. Nam et Quintus Titius ait scire se quendam senatorem muliebribus cenatoriis uti solitum, qui si legaret muliebrem vestem, non videretur de ea sensisse, qua ipse quasi virili utebatur].* ⁴⁷ *Si lanae alicui legatus sit usus fructus vel odorum vel aromatum, nullus videtur usus fructus in istis iure constitutus, sed ad senatus consultum erit descendendum, quod de cautione eorum loquitur.* ⁴⁸ *Lana legata vestem, quae ex ea facta sit, deberi non placet.* Essenziali le indicazioni bibliografiche sul passo (p. 206 nt. 100 e 101). ⁴⁹ *Si pocula quis legavit et massa facta est vel contra, item si lana legetur et vestimentum ex ea fiat, Iulianus libro trigesimo secundo scripsit legatum in omnibus supra scriptis consistere et deberi quod exstat: quam sententiam puto veram, si modo non mutaverit testator voluntatem.* Anche in questo caso, breve rinvio bibliografico (p. 206 s. nt. 103). ⁵⁰ *Epigr.* 14.159, cd. ‘*Tomentum Leuconicum*’. Ma per F. Vicari, *Produzione e commercio dei tessuti nell’Occidente romano* cit. 61, il *tomentum* cui fa riferimento il poeta è «un particolare genere di impottitura diversa da ‘*tomentum*’ propriamente detto», come riportato da Scotti (p. 212 s.). ⁵¹ Cfr. p. 213 nt. 26 e 27. ⁵² Così F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 214 ss.

giurista di Tiro nel § 5 del frammento in esame. Sembra che l'esclusione riguardi la lana pur ovina non «destinata a un impiego ordinario»⁵³.

Il secondo e ultimo paragrafo del capitolo quinto, invece, per contrasto è dedicato ai tipi di lana (non ovina) rientranti nella disposizione *mortis causa: pelles lanatae*, lana *leporina*, *anserina*, *caprina* e *de ligno* (ossia il cotone, è noto). Se le *pelles* possono annoverarsi senza tema tra gli indumenti – a margine è da determinare se si vogliono indicare pellicce o pelli senza pelo⁵⁴ –, come mostrano altri testi ulpiane (ma non solo) traditi sempre nei *Digesta* giustiniane⁵⁵, altrettanto lineare è l'inclusione nell'oggetto del legato anche delle lane di lepre, d'oca, di capra e del cotone, che la studiosa analizza attraverso le notizie ricavate dagli scritti pliniani, di Columella e di Varrone⁵⁶ (per quella caprina). L'attenzione di Scotti a questo punto è dedicata precipuamente al *cilicium*⁵⁷, prodotto con la lana delle capre (dal pelo lungo) in gran parte della Frigia, ma sarebbe di un qualche interesse anche indagare il legame tra quanto riportato da Varrone nel brano subito precedente⁵⁸ a proposito di *ovis e lana* e *capra e pilis* e il celeberrimo passo di Gaio⁵⁹, sempre a proposito di *pilus et lana*, citato – come visto – dalla studiosa ad inizio del terzo capitolo⁶⁰ (dove, peraltro si sottolinea l'attenzione dell'erudito reatino per la cura del bestiame minuto). Il caso è molto interessante, perché mette in connessione la elencazione/distinzione di *pili* e *lana* come riportati in Varrone (2.11.11) e nelle *res cottidianae* di attribuzione gaiana (D. 22.1.28 pr.), con i *cilicia*, tessuti di pelo di capra⁶¹, che «non serviva[no] soltanto da indumento, ma anche da coperta a uso dei poveri, dei pescatori e dei marinai»⁶². Riprendendo quanto da me già sostenuto altrove, «[i]n questo senso, quindi, ... la distinzione tra i due lemmi [*pili* e *lana*] sembrerebbe essere netta, poiché i peli della capra sono destinati – nell'enunciazione varroniana – a un altro uso rispetto alla lana ovina che serve (solo) *ad vestimentum*»⁶³. Questa sottigliezza lemmatica avrebbe potuto certamente costituire un ulteriore spunto di indagine per l'a., poiché Varrone nel te-

⁵³ Nello specifico, a proposito del *tomentum* di lana, F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 216. ⁵⁴ Alla diffusione delle pellicce (e ai termini ad esse collegati) nella Roma antica, l'a. dedica le p. 231-248. ⁵⁵ Ad es. D. 34.2.23.3 (Ulp. 44 *ad Sab.*); D. 34.2.24 (Paul. 11 *ad Sab.*); D. 34.2.25 pr., 7, 8 (Ulp. 44 *ad Sab.*); il medesimo orientamento è riportato anche in PS. 3.6.79, secondo cui le *pelles* usate come indumenti rientrano nel legato di *vestis*. Su di essi, F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 230 s. ⁵⁶ Nello specifico, *de re rust.* 2.11.12. *Tondentur, quod magnis villis sunt, in magna parte Phrygiae; unde cilicia et cetera eius generis solent fieri. Sed quod primum ea tonsura in Cilicia sit instituta, nomen id Cilicas adiecisse dicunt ...* ⁵⁷ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 250 s. ⁵⁸ Varr. *de re rust.* 2.11.11. ... *Fructum ut ovis e lana ad vestimentum, sic capra e pilis ministrat ad usum nauticum et ad bellica tormenta et fabrilis vasa ...* ⁵⁹ D. 22.1.28 pr. (Gai. 1 *rer. cott.*). *In pecudum fructu etiam fetus est sicut lac et pilus et lana: itaque agni et baedi et vituli statim pleno iure sunt bonae fidei possessoris et fructuarii.* Cfr. *supra* nt. 25 per il corrispondente brano delle *Institutiones* giustiniane. ⁶⁰ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 88. ⁶¹ Cfr. V. Di Nisio, *Una questione di 'lana caprina'?* cit. 410 s. ⁶² Così F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 251, su cui mi sembra non possano sorgere dubbi. ⁶³ V. Di Nisio, *Una questione di 'lana caprina'?* cit. 411.

sto non parla esplicitamente – a differenza di Ulpiano, nel passo ad oggetto – di *lana caprina*⁶⁴.

5. Il capitolo dedicato ai «Colori e coloranti nel lavoro tessile romano» (p. 261-336) ripropone la stessa struttura dei precedenti: prima una ampia descrizione dei materiali, della loro produzione e lavorazione attraverso la narrazione di Plinio, Vitruvio e Livio soprattutto (ma anche Gaio [4.53d] a proposito della porpora di Tiro⁶⁵), poi una selettiva analisi (non a tutto tondo, ma per gli aspetti precipi connessi ai tessuti, come sottolineato in più punti dalla stessa a.) dei passi tratti da fonti giuridiche. La studiosa ci guida diffusamente nel mondo dei colori 'artificiali', di origine animale, vegetale e minerale, distinguendo tra i colori tessili e quelli pittorici, attraverso il consueto, ripetuto ricorso alle testimonianze letterarie (p. 261 ss.); illustra di seguito le particolarità dell'*ars tinctoria* nel mondo romano (p. 316 ss.) e il relativo sviluppo a livello artigianale, come quelle dell'*ars purpuraria* (p. 324 ss.), svolta attraverso le relative «*officinae*» e l'attività dei *purpurarii*, la cui analisi offerta permetterebbe di interpretare meglio⁶⁶ il noto passo di Papiniano riportato in D. 32.91.2 (7 *resp.*)⁶⁷. Un paragrafo a parte, infine, è dedicato alle testimonianze archeologiche di etichette di metallo recanti indicazioni delle varietà dei colori dei tessuti cui erano apposte (p. 332 ss.).

Direttamente connesso al capitolo sui colori è quello, successivo e ultimo, su «I legati di *versicoloria* e i legati di *purpura*» (p. 337-366) illustrati attraverso il confronto tra i testi riportati in D. 32.70.12-13 (Ulp. 22 *ad Sab.*)⁶⁸ e D. 32.78.5 (Paul. 2 *ad Vitell.*)⁶⁹ e alla luce dei «risultati della ricerca archeologica»⁷⁰. Secondo il giurista di Tiro nel legato di *versicoloria*

⁶⁴ Si v. D. 32.70.9 (Ulp. 22 *ad Sab.*). ... *Lana legata etiam leporinam lanam et ... caprinam ...*; Varr. *de re rust.* 2.11.11. ... *ovis e lana ... capra e pilis ...*; Varr. *de re rust.* 2.11.12. ... *cilicia et cetera eius generis solent fieri ...* ⁶⁵ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 270. ⁶⁶ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 331: «Alla luce di quanto osservato sin qui a proposito dell'attività svolta dai *purpurarii* titolari di *tabernae purpurariae* si può leggere il famoso passo ... che tratta di un legato avente per oggetto una *taberna purpuraria*». ⁶⁷ *Pater filio tabernam purpurariam cum servis institutoribus et purpuris, quae in diem mortis eius ibi fuerunt, legavit. Neque pretia purpurae condita neque debita neque reliqua legato contineri placuit.* ⁶⁸ *Versicoloribus videndum est. Et constabat apud veteres lanae appellatione versicoloria non contineri, sed versicoloribus legatis constat ea omnia videri legata, quae tincta sunt, et neta, quae neque detexta neque contexta sunt. Proinde quaeritur, an purpura appellatione versicolorum contineatur. Et ego arbitror ea, quae tincta non sunt, versicoloribus non adnumerari et ideo neque album neque naturaliter nigrum contineri nec alterius coloris naturalis: purpuram autem et coccum, quoniam nihil nativi coloris sunt, contineri arbitror, nisi aliud sensit testator.* 13. *Purpurae autem appellatione omnis generis purpuram contineri puto: sed coccum non continebitur, fucinum et ianthinum continebitur. Purpurae appellatione etiam subtemen factum contineri nemo dubitat: lana tingendae purpurae causa destinata non continebitur.* ⁶⁹ *Coccum quod proprio nomine appellatur quin versicoloribus cederet, nemo dubitavit. Quin minus porro coracinum aut hyssinum aut melinum suo nomine quam coccum purpurave designatur?* ⁷⁰ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 337.

rientra tutto ciò che è colorato e filato, ma non è in corso di tessitura, né completamente tessuto. Da qui la necessità di determinare se nei *versicoloria* rientri anche ciò che è stato colorato di porpora. Nel lemma *purpura* sarebbe incluso ogni genere di porpora, ma non il *coccum*⁷¹. L'a. ricorre alle consuete fonti letterarie⁷² per determinare più precisamente il senso dei lessemi utilizzati da Ulpiano e la possibile esclusione dal legato di alcuni tessuti non ancora colorati alla morte del testatore. Rispetto al brano paolino, invece, ciò che rientra nei *versicoloria* sarebbe ciò che è tinto di *coccum*, ma anche di *coracinum*, *hysginum* e *melinum*, ossia ciò che è tinto di colori non derivanti da porpore marine o dal *coccum*⁷³. Altro esempio da non sottovalutare nella ricostruzione è quello rappresentato da D. 34.2.32.6 (Paul. 2 *ad Vitell.*)⁷⁴, passo sempre di Paolo, che riporta una disposizione testamentaria in cui si attribuiscono, tra le altre cose, i *versicoloria* 'lavorati' e 'non lavorati'. Scotti analizza il testo in connessione con quanto emerge da PS. 3.6.82⁷⁵, altro passo ricorrente nella monografia, con attenzione precipua – in questo caso – a quella che è la «sostanza del legato» (p. 352), ma anche alle «regole classiche del latino» sui «neutri accusativi plurali» (p. 353). Da ciò deriva poi una disquisizione relativa a più testi giuridici, ma sempre sotto il profilo grammaticale e quindi relativa a ciò che i lemmi intendono ricomprendere nell'ambito delle disposizioni testamentarie 'tessili'. Interessante anche la successiva attenzione ai beni indicati dai frammenti come 'destinati all'uso personale' (p. 356 ss.). Di tutto il volume, certamente queste sono tra le pagine più propriamente giuridiche, che attraggono specificamente l'attenzione e l'interesse del romanista.

6. Infine, le *Conclusioni* e i consueti indici di *fonti e autori citati* chiudono il volume. Il lavoro, inoltre, è arricchito da utili disegni (di Lorenzo Bocca) volti a rappresentare – per una più agevole comprensione – gli strumenti per la lavorazione della lana, i diversi tipi di trama e i molluschi dai quali si ricavava il colore citati nel testo.

L'opera, nel suo approccio interdisciplinare – sebbene obblighi il lettore ad un certo impegno per ricollegare i vari aspetti della filatura e della tessitura (compreso quello commerciale) descritti alla trasmissione ereditaria dei prodotti –, offre un utile punto di partenza per chi voglia provare a studiare a tutto tondo i legati tessili di Roma antica, coniugando gli aspetti più propriamente giuridici già noti e solo brevemente qui ripresi con quelli sociologici. Mi sembra, infatti, che sia il titolo della monografia

⁷¹ Su cui F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 339 ss. e ntt. 9, 11 e 12.

⁷² Plinio e Marziale nello specifico. ⁷³ Secondo la ricostruzione dell'a., p. 350. ⁷⁴ *Labeo testamento suo Neratiae uxori suae nominatim legavit 'vestem mundum muliebre omnem ornamentaque muliebria omnia lanam linum purpuram versicoloria facta infectaque omnia' et cetera. Sed non mutat substantiam rerum non necessaria verborum multiplicatio, quia Labeo testamento lanam ac deinde versicoloria scripsit, quasi desit lana tincta lana esse, detractoque verbo 'versicolorio' nihilo minus etiam versicoloria debebuntur, si non appareat aliam defuncti voluntatem fuisse.* ⁷⁵ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 351 ss.

a generare aspettative divergenti rispetto all'effettivo contenuto con il quale si troverà a confrontarsi. Il *focus* del lavoro, in realtà, non sembra essere stato tanto quello di indagare giuridicamente i legati tessili, quanto quello di studiare interdisciplinariamente i lemmi (*lana, in primis*) connessi alla lavorazione tessile, offrendo – ai lettori meno avvezzi – un quadro invero ricco di sollecitazioni letterarie, epigrafiche, iconografiche e archeologiche pronte ad essere ulteriormente approfondite, come d'altronde, asserito dalla stessa a. in conclusione: «l'approccio interdisciplinare seguito ... ha permesso di esplorare a tutto campo un settore della vita e del lavoro dell'antichità romana che, nell'ambito degli studi antichistici, è stato oggetto di una serie di ricerche approfondite ... e che, invece, dal punto di vista prettamente giuridico, presenta ancora molto su cui indagare e riflettere»⁷⁶.

Napoli.

VALERIA DI NISIO

⁷⁶ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria* cit. 378.